

Conto termico 3.0

E obblighi d'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici

Documento:	Riservato ai membri del gruppo
Data di pubblicazione:	03/06/2026
Versione:	1.0
Autore:	Diego Rossi (rossi.aiel@cia.it) AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforestali Via M. Fortuny, 20 - 00196 Roma

1. Introduzione

L'entrata in vigore del Conto Termico 3.0, unitamente al pieno recepimento del D.Lgs. 199/2021, modifica l'applicazione delle disposizioni relative ai limiti di incentivabilità connessi agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici.

Nel caso della sostituzione di generatori esistenti — fattispecie che ricomprende la quasi totalità degli interventi a biomassa incentivabili nell'ambito della categoria III.C — **non trovano applicazione limitazioni legate agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili.**

Ne consegue che **il contributo previsto dal Conto Termico può essere riconosciuto integralmente anche per edifici realizzati nel periodo compreso tra il 2012 e il 2025.**

2. Il limite introdotto dal D.lgs. 28/2011

L'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 stabiliva che **gli impianti alimentati da fonti rinnovabili installati nell'ambito di nuove costruzioni o di ristrutturazioni rilevanti non potessero accedere integralmente agli incentivi statali** qualora fossero realizzati per soddisfare gli obblighi minimi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti dalla normativa vigente.

In particolare, il legislatore prevedeva l'accesso agli incentivi esclusivamente per la quota di produzione energetica eccedente quella necessaria all'adempimento degli obblighi normativi.

4. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Per i medesimi impianti resta ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e di rotazione.
(Art. 11 comma 4 del D.lgs 28/2011 abrogato dall'Art. 26, comma 11, del D.lgs. 199/2021)

Poteva essere incentivata esclusivamente la quota eccedente agli obblighi di integrazione.

3. Le modifiche apportate con l'entrata in vigore del D.lgs. 199/2021

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, entrato in vigore il 13 giugno 2022, ha abrogato l'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 28/2011, introducendo una nuova disciplina attraverso l'articolo 26, comma 6.

La nuova formulazione modifica significativamente il regime precedente, **limitando l'esclusione dall'accesso agli incentivi agli impianti realizzati a servizio di edifici di nuova costruzione e destinati all'assolvimento degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili.**

Per tutte le altre tipologie di intervento, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono accedere ai meccanismi incentivanti previsti dalla normativa, nel rispetto delle specifiche condizioni di accesso e cumulabilità stabilite dai singoli strumenti.

6. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1, a eccezione di quelli realizzati a servizio di edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo restando il rispetto dei criteri e delle condizioni di accesso e cumulabilità stabilite da ciascun meccanismo.

(Art. 26, comma 6, del D.lgs. 199/2021)

4. Gli effetti per il conto termico 3.0

Le interlocuzioni intercorse con il GSE e i chiarimenti forniti attraverso i quesiti presentati dagli operatori consentono di delineare un orientamento interpretativo consolidato.

Secondo tale impostazione, **la limitazione all'incentivabilità trova applicazione esclusivamente nei casi in cui la richiesta di incentivo sia contestuale all'adempimento dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili previsto dalla normativa.**

Diversamente, gli **interventi di mera sostituzione di generatori esistenti** — anche qualora questi ultimi fossero stati originariamente installati per soddisfare i suddetti obblighi — **possono accedere all'incentivo per l'intero importo ammissibile.**

